

SI CHIEDI LA REGISTRAZIONE IN ESENZIONE DALLE
IMPOSTE DI REGISTRO DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82
COMMI 3 e 5 DEL D.L.G. N° 117 / 2017.



Verbale di assemblea ordinaria della Pro Loco di Malè Nuova

L'anno 2023 il giorno SEDICI del mese di MARZO alle ore 20.30 presso l'ufficio dell'Associazione sito al piano terra del Municipio di Malè, andata deserta quella in prima convocazione del giorno quindici del mese di marzo alle ore 6.00, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Pro Loco di Malè Nuova. Il Presidente della Pro Loco di Malè Nuova, Magnoni Mara, con l'assistenza del Segretario Alessandro Bonetti, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo, identifica tutti i Soci presenti, come dal **foglio presenze allegato e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente verbale per complessivi n.14 Soci su n.17 iscritti, deleghe presentate n. 2 e n.7 su n.7 componenti del direttivo.**

Il Presidente rilevato che il numero degli associati presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea di seconda convocazione, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita in sede straordinaria ed idonea per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione modifiche statutarie Statuto Pro Loco di Malè Nuova secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

1. Approvazione modifiche statutarie Statuto Pro Loco di Malè Nuova

Il Presidente informa i presenti come alla luce delle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sia necessario per l'Associazione procedere ed approvare le modifiche statutarie, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e di ottenere la qualifica di APS (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE).

In particolare, il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto e l'integrazione della denominazione per assumere la qualifica di APS del Terzo settore.

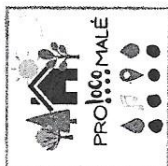
Il Presidente rileva che la proposta di Statuto tipo, posta oggi all'attenzione degli Associati, è frutto di un'attenta analisi e di un incessante lavoro di condivisione e, pertanto, invita l'Assemblea dei Soci riunitasi in sede straordinaria ad approvarne il testo come proposto, dando per letto integralmente, in quanto lo stesso è stato messo a disposizione di tutti e tutti hanno avuto modo di approfondirne gli aspetti e di proporre eventuali osservazioni.

Non essendoci interventi, il Presidente propone di mettere ai voti la bozza di Statuto in esame.

Si dà atto che tutti i Soci presenti approvano il nuovo Statuto apponendo la firma a lato del proprio nome riportato sull'ultima pagina dello Statuto.

L'Assemblea, quindi, con il voto favorevole ad unanimità dei partecipanti, delibera di dare per approvata senza riserve la proposta del Presidente e conseguentemente:





AR. 2023

Assemblea straordinaria dei Soci

16/03/2023

FOGLIO DELLE PRESENZE SOCI

Sono presenti in proprio i Soci:

	COGNOME	NOME	FIRMA
1	CLAUDIO SCHWARZ		
2	PANGRAZZI	GIANLUCA	
3	BONTEMPELLI	MAURIZIO	
4	COSTANZI	METELLA	
5	CASARE	MASSIMO	
6	ROSSI	ALESSANDRO	
7	FEDRIZZI	FRANCA	
8	DEGASPERI	RICCARDO	
9	PANGRAZZI	GIANLUCA	
10	BONCHI	ARMANDO	
11	BONETTI	ALESSANDRO	
12	BASILE	FULVIA	
13	MAGNONI	MARA	
14	MOCHEN	NICOLA	
15	MOLIGNONI	MARIA RA	
16	ZANELLA	EZIO	
17	ZAPPINI	ANTONELLA	
18	IOB	FRANCESCA	
19	REDOLFI	WALTER	
20	BAGGIA	MASSIMO	



Assemblea Ordinaria dei Soci
Malé, 16/03/2023
FOGLIO DELLE PRESENZE SOCI CON DELEGA

Sono presenti per delega i Signori:

	Nome delegato	Nome delegante	FIRMA
1	BAGGIA MASSIMO	MATTEO ROBERTI	
2	CASADEI MASSIMO	MARIA PA BERTAGNOLLI	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

2023



Ai Soci della Pro Loco di Malè Nuova

Convocazione Assemblea straordinaria

Oggetto: Convocazione Assemblea straordinaria

I soci dell'Associazione Pro Loco di Malè Nuova sono convocati in assemblea straordinaria in prima convocazione il giorno 15 marzo 2023 alle ore 6.00 presso l'ufficio dell'Associazione, sito al piano terra del Municipio ed in seconda convocazione il giorno 16 marzo 2023 alle ore 20.30 per esaminare e discutere il seguente ordine del giorno:

1. modifica ed approvazione dello Statuto sociale.

La presente convocazione è pubblicata sull'Albo pretorio del Comune di Malè.

L'assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie.
Si precisa che:

- ai sensi dell'art. 8 dello Statuto possono partecipare alla votazione tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa per l'anno 2023.
- ai sensi dell'art. 10 comma 4 dello Statuto nel caso il socio sia nell'impossibilità di presenziare all'Assemblea può rilasciare delega ad altro socio (nel rispetto delle norme statutarie, ogni socio può rappresentare in assemblea un numero massimo di 1 (uno) socio).

Alla presente si allega modulo da compilare in caso di delega.

Vista l'importanza si auspica la partecipazione di tutti i soci.

Malè, 1 marzo 2023

Presidente
Mara Magnoni

DELEGA

Il/la sottoscritt/a Socio BERTAGNONI MARIA PIA delega a rappresentarmi

il Socio Sig./ra CASADEI MASSIMO che dichiara di approvare

anticipatamente, senza alcuna riserva, il suo operato.

Data 16/03/2022

Firma
Bertagnoloni Maria Pia

2023



Ai Soci della Pro Loco di Malè Nuova

Convocazione Assemblea straordinaria

Oggetto: Convocazione Assemblea straordinaria

I soci dell'Associazione Pro Loco di Malè Nuova sono convocati in assemblea straordinaria in **prima convocazione il giorno 15 marzo 2023 alle ore 6.00** presso l'ufficio dell'Associazione, sito al piano terra del Municipio ed in **seconda convocazione il giorno 16 marzo 2023 alle ore 20.30** per esaminare e discutere il seguente ordine del giorno:

1. modifica ed approvazione dello Statuto sociale.

La presente convocazione è pubblicata sull'Albo pretorio del Comune di Malè.

L'assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie.
Si precisa che:

- ai sensi dell'art. 8 dello Statuto possono partecipare alla votazione tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa per l'anno 2023.
- ai sensi dell'art. 10 comma 4 dello Statuto nel caso il socio sia nell'impossibilità di presenziare all'Assemblea può rilasciare delega ad altro socio (nel rispetto delle norme statutarie, ogni socio può rappresentare in assemblea un numero massimo di 1 (uno) socio).

Alla presente si allega modulo da compilare in caso di delega.

Vista l'importanza si auspica la partecipazione di tutti i soci.

Malè, 1 marzo 2023

Il Presidente
Mara Magnoni

DELEGA

Il/la sottoscritto/a Socio... MATEO MORETTI..... delego a rappresentarmi

il Socio Sig./ra ... MASSIMO BAGGIA.....e dichiaro di approvare

anticipatamente, senza alcuna riserva, il suo operato.

Data ... 16/03/2023

Firma
Mateo Moretti

ORIGINALE

22 MAR. 2023



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
PRO LOCO DI MALE' NUOVA

Approvato dall'assemblea dei soci del 16 MARZO 2023

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO IL 22 MAR. 2023

AL N. 143

SERIE 3
FUNZIONARIO TRIBUTARIO
B. P. 2023





Art 1. Denominazione e sede

1.1 Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “PRO LOCO DI MALE’ NUOVA”, di seguito indicata anche come “Associazione”.

1.2 L’associazione ha sede in PIAZZA REGINA ELENA 19 nel comune di MALE’.

1.3 Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avverrà nell’ambito dello stesso Comune ed in questo caso la decisione di trasferimento verrà deliberata dal Consiglio Direttivo.

1.4 L’associazione ha durata illimitata.

Art 2. Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”

2.1. A decorrere dall’avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “PRO LOCO DI MALE’ NUOVA APS” oppure “PRO LOCO DI MALE’ NUOVA associazione di promozione sociale”.

2.2 L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art 3. Scopi e finalità

3.1 L’associazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività di interesse generale, in via esclusiva o principale, nei confronti degli associati, dei loro familiari o di terzi nel settore del turismo, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

3.2 L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dirette a perseguire il bene comune e ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale; promuove inoltre la valorizzazione del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti così come descritto all’articolo 4 del presente Statuto.

3.3 E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

3.4 Per il conseguimento degli scopi sopraindicati, e al fine di tutelare gli interessi dell’intera comunità, l’associazione si impegna, nelle modalità e nei termini consentiti dall’ordinamento giuridico, ad istituire e mantenere un dialogo continuativo con l’amministrazione comunale di riferimento.

Art 4. Attività e ruolo del volontariato

4.1 L'associazione persegue i suoi scopi attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 c. 1 del Codice del Terzo settore:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);
- f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);
- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);
- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore);
- i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore).

4.2 L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4.3 L'associazione si impegna nella realizzazione, promozione e coordinamento di iniziative e manifestazioni di interesse turistico ricreativo, sportivo e culturale ivi comprese quelle di abbellimento.

4.4 L'associazione realizza attività di sensibilizzazione volte a sviluppare la cultura dell'ospitalità e il rispetto dell'ambiente.

4.5 L'associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4.6 L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art 5. Ambito territoriale e collaborazioni

5.1 L'associazione svolge la sua attività nel comune di Malè.

5.2 L'associazione può aderire ad altre organizzazioni che perseguano scopi compatibili e coerenti con la propria finalità.

Art 6. Ammissione dei Soci e loro qualifica

6.1 Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

6.2 Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

6.3 L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.

6.4 Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

6.5 La richiesta di nuova adesione all'associazione viene presentata in forma scritta al consiglio direttivo, che delibera sulla richiesta entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e ne dà comunicazione all'interessato in forma scritta entro i successivi 30 giorni.

6.6 Il richiedente acquista la qualifica di socio dal momento dell'adozione del provvedimento di ammissione.

6.7 L'eventuale diniego deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

6.8 Il consiglio direttivo stabilisce i termini entro i quali gli associati possono provvedere al versamento (nel caso di nuovo socio) o al rinnovo (nel caso di chi già era socio) della quota associativa.

2023

6.9 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. È quindi espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

6.10 Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

6.11 Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art 7. Perdita della qualifica di socio

7.1 La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- a) recesso volontario: ad ogni associato è riconosciuto il diritto di recedere dal vincolo associativo in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al consiglio direttivo;
- b) decadenza: gli associati decadono dal vincolo associativo qualora non versino la quota nei termini di cui all'articolo 6.8;
- c) esclusione: il consiglio direttivo delibera in ordine all'esclusione dell'associato nei casi di comportamenti ritenuti dannosi, indegni o lesivi delle finalità, dell'azione e dell'immagine dell'associazione oltre che per persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali.

7.2 Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato e comunicato, è ammesso ricorso alla prima assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

7.3 Fino alla data di convocazione dell'assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

7.4 Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art 8. Diritti e doveri degli associati

8.1 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'associazione.

8.2 L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.

8.3 Il socio ha il diritto di partecipare attivamente alla vita associativa e alle iniziative dell'associazione contribuendo al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3; di partecipare all'assemblea con diritto di parola e di voto, ivi compresi i diritti di elettorato attivo e passivo; di essere informato su tutte le iniziative ed attività dell'associazione; prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese (al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo).

8.4 Il socio si impegna a versare la quota associativa nella misura stabilita dall'assemblea; al rispetto dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, ad adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'associazione.

Art 9. Organi sociali

9.1 Sono organi della Pro Loco:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

9.2 Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto. E' quindi garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

Art 10. Assemblea dei soci: modalità di convocazione

10.1 L'assemblea dei soci è organo sovrano ed è costituita da tutti i soci in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale. L'assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

10.2 I soci hanno diritto di partecipare alle deliberazioni dell'assemblea secondo il principio democratico di "una testa, un voto". I soci possono intervenire personalmente all'assemblea oppure a mezzo di delega scritta di un altro socio. Ogni socio può rappresentare in assemblea un numero massimo di 1 (uno) socio. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

10.3 L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto finanziario ed ogniqualvolta il consiglio direttivo a maggioranza lo

ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 10 giorni dalla data della richiesta.

10.4 L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell'associazione ogni qualvolta il consiglio direttivo a maggioranza lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 10 giorni dalla data della richiesta.

10.5 La convocazione è fatta mediante avviso scritto a mezzo posta ordinaria/raccomandata/posta elettronica ordinaria o PEC/sms/whatsapp o altro strumento telematico da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

10.6 L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

10.7 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

10.8 La convocazione dell'assemblea può avvenire inoltre con affissione all'albo della Pro Loco del luogo almeno 10 giorni prima della riunione.

10.9 L'avviso di convocazione è sottoscritto dal presidente.

Art 11. Assemblea ordinaria: competenze

L'assemblea ordinaria delibera in merito a:

11.1 l'approvazione del rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;

11.2 l'approvazione del programma delle attività;

11.3 l'elezione delle cariche sociali;

11.4 l'adesione ad altre organizzazioni;

11.5 la discussione e l'approvazione degli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;

11.6 i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;

11.7 la responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, promuovendone l'azione di responsabilità nei loro confronti;

11.8 la discussione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art 12. Assemblea ordinaria: validità e deliberazioni

12.1 L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei soci.

12.2 L'assemblea è presieduta dal Presidente, dal Vice Presidente, ovvero da altro associato indicato in sede di riunione assembleare; l'assemblea nomina un segretario verbalizzante e, in caso di elezioni, 2 o più scrutatori.

12.3 L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti degli associati presenti.

12.4 Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

12.5 Delle assemblee, ordinarie e straordinarie, è redatto e conservato apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l'assemblea e dal segretario verbalizzante. Nel caso di elezione di organi, lo stesso dovrà essere sottoscritto anche dagli scrutatori.

Art 13. Assemblea straordinaria: validità e votazioni

L'assemblea straordinaria delibera in merito ai seguenti argomenti:

13.1 modifica dello statuto

13.2 scioglimento dell'associazione

13.3 L'assemblea straordinaria per le modifiche dello statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza (di persona o per delega) di due terzi dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni conseguenti vengono adottate con la maggioranza dei presenti.

13.4 Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione

Art 14. Consiglio direttivo: composizione, poteri e funzionamento

14.1 Il consiglio direttivo è composto da 7 a 10 membri, eletti dall'assemblea tra gli associati.

14.2 Il consiglio direttivo dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri possono essere rieletti. I consiglieri possono essere revocati dall'assemblea, con le maggioranze previste dall'assemblea ordinaria.

14.3 Il presidente ed il vicepresidente vengono nominati all'interno del Consiglio direttivo tra i propri componenti.

14.4 Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzate.

14.5 Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente, o in sua assenza il vicepresidente, lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

14.6 Il consiglio direttivo è legalmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e a maggioranza di voti dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Le deliberazioni devono risultare dal relativo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto da questi e dal presidente e conservato agli atti nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

14.7 Nell'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni dell'assemblea, compete al consiglio direttivo:

- a) predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea unitamente alla relazione dell'organo di revisione;
- b) l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- c) proporre all'assemblea l'ammontare delle quote sociali;
- d) l'acquisto o alienazioni dei beni mobili;
- e) l'assunzione di obbligazioni attive e passive o mutui;
- f) la predisposizione e l'approvazione di eventuali regolamenti interni da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- g) ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione per la realizzazione delle finalità sociali, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto;
- h) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

14.8 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadono dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione delle cariche sociali svoltasi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Statuto della Pro Loco di Malè Nuova approvato dall'Assemblea del 16 marzo 2023 pagina 9

Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma o di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione.

14.9 Se le dimissioni sono presentate da almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o dalla maggioranza (nel caso siano in numero dispari) si deve considerare dimissionario tutto il consiglio direttivo. Qualora ciò accada, il presidente o, in caso di suo impedimento, il vice Presidente o, in subordine il consigliere più anziano, dovrà convocare l'assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni, la quale procederà a nuove elezioni. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri i cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art 15. Presidente

15.1 Il Presidente dell'associazione è nominato all'interno del Consiglio direttivo e resta in carica 4 anni ed è rieleggibile. Può essere revocato soltanto da delibera del Consiglio direttivo con le stesse maggioranze previste per l'atto di nomina.

15.2 Egli svolge le seguenti funzioni:

15.3 ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

15.4 convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo;

15.5 stipula e sottoscrive i contratti e le convenzioni previa autorizzazione degli altri organi competenti;

15.6 dà esecuzione alle decisioni assunte dagli organi competenti;

15.7 adotta nei casi di urgenza e di necessità i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo da sottoporre alla ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva.

15.8 In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vicepresidente in tutte le sue funzioni.

Art 16. Segretario

16.1 Il consiglio direttivo procede all'individuazione di un segretario che potrà essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti o anche non socio. Qualora non faccia parte del direttivo, partecipa alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

16.2 Il segretario redige i verbali del consiglio direttivo e dell'assemblea, sottoscrive i predetti atti unitamente al presidente e provvede alla tenuta dei libri sociali, oltre a svolgere le mansioni delegategli dal Consiglio Direttivo o dal presidente.

16.3 Il segretario assicura il regolare funzionamento amministrativo dell'associazione.

16.4 Il segretario resta in carica per la durata del consiglio direttivo che l'ha nominato e può essere riconfermato.

Art 17. Organo di controllo

17.1 L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 1 (uno) o 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

17.2 L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

17.3 Qualora sia formato da tre membri, esso nomina al proprio interno un Presidente.

17.4 Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

17.5 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

17.6 I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art 18. Competenze dell'organo di controllo

18.1 È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

18.2 Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

18.3 L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Art 19. Organo di revisione

19.1 L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

19.2 L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

19.3 L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

19.4 Delle proprie attività redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

19.5 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

19.6 Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art 20. Responsabilità degli organi sociali

20.1 Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

20.2 I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art 21. Risorse economiche

21.1 Le entrate dell'associazione possono derivare da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

21.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli

123
organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

21.3 Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art 22. Rendiconto economico finanziario

22.1 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

22.2 Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'assemblea entro i termini di legge per la relativa approvazione. L'assemblea dei soci delibera all'inizio dell'anno, e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il piano delle attività e il consuntivo relativo all'anno precedente.

22.3 Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione nei 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato previa richiesta scritta.

Art 23. Scioglimento

L'associazione si scioglie:

23.1 quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile

23.2 quando vengano a mancare tutti gli associati

23.3 quando risulti impossibile assicurarne il normale funzionamento compreso quando risulti impossibile ricostituire gli organi sociali

23.4 Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione

23.5 L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

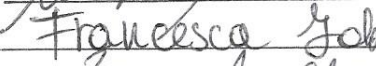
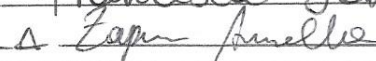
Art 24. Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

MAGNONI MARA

IOB FRANCESCA

ZAPPINI ANTONELLA

BONETTI ALESSANDRO

BONCHI ARMANDO

ROSSI ALESSANDRO

BASILE FULVIA

BAGGIA MASSIMO

SCHWARZ CLAUDIO

PANGRAZZI GIANLUCA

BONTEMPELLI MAURIZIO

COSTANZI METELLA

CASADEI MASSIMO

FEDRIZZI FRANCA

DEGASPERI MICHELE

MOCHEN NICOLA

MOLIGNONI MARIA RIA

ZANELLA EZIO

REDOLFI WALTER

BAGGIA MASSIMO

Betti

Betti

Alessandro Rossi

Fulvia Basile

Massimo Baggia

Claudio Schwarz

Gianluca Pangrazzi

Maurizio Bontempelli

Metella Costanzi

Massimo Casadei

Franca Fedrizzi

Michele Degasper

Nicola Mochen

Maria Ria Molignoni

Ezio Zanella

Walter Redolfi

Massimo Baggia

GIA' FIRMATO